NEWS

Diffamazione su Tripadvisor: reato anche con tenuità del fatto

Data pubblicazione: 05/11/2026

Autore: Rocco Caggiano

Contenuto

Una recensione negativa e non veritiera su piattaforme come Tripadvisor costituisce reato di diffamazione, anche se può scattare la tenuità del fatto. Il risarcimento è dovuto.

Recensioni Online e Diffamazione: Il Caso Tripadvisor

Le piattaforme di recensioni online, come Tripadvisor, sono strumenti potenti per consumatori e attività commerciali. Tuttavia, la libertà di espressione trova un limite invalicabile nella verità dei fatti. Quando una recensione travalica la critica legittima per approdare alla falsità, si configura il reato di diffamazione. La giurisprudenza italiana è chiara: la pubblicazione di contenuti non veritieri che ledono la reputazione altrui, anche se avvenuta su un portale di recensioni, integra gli estremi del reato previsto dall'articolo 595 del Codice Penale. Ciò vale sia per i gestori di attività che si vedono ingiustamente attaccati, sia per chiunque subisca un danno alla propria immagine professionale o personale a causa di affermazioni false e diffamatorie pubblicate online.

La Tenuità del Fatto: Quando si Applica e Cosa Implica

Un aspetto cruciale in questi contesti è l'applicazione dell'articolo 131-bis del Codice Penale, che disciplina la particolare tenuità del fatto. Questa norma permette al giudice di escludere la punibilità penale quando l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. Nel caso di una singola recensione diffamatoria, se il danno alla reputazione è considerato minimo e l'autore non ha precedenti specifici, il giudice potrebbe optare per l'applicazione di questa causa di non punibilità. È fondamentale sottolineare che l'applicazione della tenuità del fatto non significa che il fatto non sia reato. Il reato sussiste, ma la pena non viene inflitta. Questo distinguo è cruciale per le implicazioni

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

civili della vicenda.

Diritto al Risarcimento: Il Danno Civile non Scompare

Nonostante l'eventuale applicazione della tenuità del fatto in sede penale, la vittima della diffamazione conserva pienamente il diritto di agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti. La non punibilità penale, infatti, non incide sull'illiceità del fatto e sulla conseguente obbligazione risarcitoria. Il danno alla reputazione, sia essa economica o morale, può essere quantificato e richiesto al responsabile della recensione falsa. Questo aspetto è di primaria importanza per le attività commerciali e i professionisti, che possono subire perdite economiche significative e un grave pregiudizio alla propria immagine a causa di affermazioni denigratorie e infondate. È consigliabile raccogliere prove (screenshot, testimonianze) e rivolgersi a un legale per valutare le azioni più opportune.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati